**L’ACCESSO APERTO ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA: UN’ANALISI MULTILIVELLO**

***Open access to scientific literature: a multilevel analysis***

**Elisabetta Michetti\***

Associata di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie e Delegata del Rettore per il Sistema Bibliotecario d’Ateneo.

Università degli studi di Macerata, Dipartimento di Economia e Diritto, via Crescimbeni 14, Macerata, email: elisabetta.michetti@unimc.it.

**\***relatrice al Convegno “La sostenibilità e la valutazione delle riviste scientifiche italiane in ambito SSH”, Università degli studi di Macerata, 23 novembre 2017.

**Concetta Lovascio**

Bibliotecaria, responsabile dell’Ufficio per la gestione biblioteca digitale e servizi al pubblico.

Università degli studi di Macerata, Centro d’Ateneo per i Servizi Bibliotecari (CASB), piazza G. Oberdan, 4, Macerata, email: concetta.lovascio@unimc.it

**Sara Morici**

Bibliotecaria, responsabile dell’Ufficio Servizi Bibliotecnici.

Università degli studi di Macerata, Centro d’Ateneo per i Servizi Bibliotecari (CASB), piazza G. Oberdan, 4, Macerata, email: sara.morici@unimc.it

*Abstract*

L’obiettivo del presente lavoro è quello di compiere un’analisi multilivello delle norme che regolano il deposito dei contributi scientifici e l’accesso aperto (OA) alla letteratura scientifica. A tal fine, dopo aver illustrato i principali benefici dell’OA ed i principali ostacoli alla sua piena diffusione, si è proceduto ad un’analisi del contesto di riferimento (fatto di norme, raccomandazioni, prassi etc.) su tre livelli. Muovendo dal livello sovrannazionale a quello nazionale si è giunti alla descrizione dello stato di attuazione del principio dell’OA da parte degli atenei italiani (terzo livello). Infine sono state condotte delle statistiche descrittive volte ad evidenziare quali punti accomunano e quali differenziano le scelte operate dalle università italiane che hanno approvato un documento che disciplina il deposito e l’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica.

*The scope of the present work is to carry out a multilevel analysis of the rules that are related to the question of archiving scientific contributions and open access (OA) of scientific research. To reach this goal we first describe the main benefits associated to the OA and also the main barriers to its complete circulation, then we analyse the general context (i.e. rules, references, procedures etc.) based on three levels. Moving from the international to the national level we describe how Italian universities have implemented their principles on OA (third level).  Finally, descriptive statistics are conducted to highlight which points are common and which differentiate the choices made by Italian universities that have approved a document regulating the archiving and open access of scientific research results.*

1. *Le ragioni dell’OA*

Per Open Access (OA) o Accesso Aperto si intende una modalità di pubblicazione dei prodotti della ricerca scientifica che ne consente un accesso libero e senza restrizione. L’OA prende in considerazione un qualsiasi prodotto (o contributo) destinato al dibattito ed alla divulgazione scientifica, che può consistere in articoli di riviste, atti di convegno, monografie o sue parti, saggi monografici, tesi di dottorato, come anche in testi comprensivi di dati quali immagini, video, tabelle, disegni, diagrammi, grafici e formule.

La filosofia dell’OA interpreta compiutamente il duplice principio su cui si fonda la missione dell’università: la ricerca, intesa come produzione di conoscenza e disseminazione dei suoi contenuti a livello nazionale e/o internazionale, e la didattica, intesa come distribuzione di prodotti intellettuali finalizzati alla produzione di nuova conoscenza.

La modalità di pubblicazione ad accesso aperto non solo risponde al valore costituzionalmente riconosciuto di promozione della ricerca scientifica, così come enunciato nell’art. 9 della Costituzione Italiana «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica…», ma permette, nel solco dell’art. 33 della Costituzione, che recita che «…l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento», una più rapida disseminazione dei risultati della ricerca scientifica su scala nazionale ed internazionale, concorrendo ad un più rapido progresso scientifico e culturale. Altri benefici derivanti dalla pubblicazione ad accesso aperto sono riconducibili alla capacità di favorire la ricerca interdisciplinare, di facilitare la conservazione nel tempo della produzione scientifica, di permettere all’autore ed ai prodotti della sua attività intellettuale di raggiungere la massima visibilità ed accessibilità, di contribuire alla lotta contro le frodi scientifiche, di rendere sempre ed immediatamente disponibili i contributi per gli esercizi di valutazione, nonché di partecipare alle strategie di un’editoria sostenibile[[1]](#footnote-1).

Il modello dell’OA si contrappone al modello classico di pubblicazione, vale a dire quello in cui le case editrici non solo detengono i diritti esclusivi sul contributo, ma ricavano benefici economici dallo stesso, commercializzando abbonamenti a riviste e licenze a banche dati. Il modello classico comporta un duplice problema connesso ai costi per le biblioteche accademiche e a quelli per l’istituzione stessa. Il monopolio dell’informazione da parte delle grandi case editrici ha portato ad un accesso alla produzione scientifica sempre più costoso; infatti analizzando i costi dei periodici elettronici si riscontrano aumenti vertiginosi, superiori al 200-300% rispetto al tasso di inflazione registrata negli ultimi 20 anni, determinando così un cambiamento nelle politiche d’acquisto delle biblioteche accademiche, vistesi costrette a disdire abbonamenti a periodici o a collane, interrompendo il naturale flusso di sviluppo delle collezioni. D’altro canto si verifica il paradosso per cui le università prima finanziano la ricerca che i componenti della comunità accademica pubblicano secondo il modello classico e poi diventano acquirenti delle riviste (in abbonamento) su cui essi pubblicano. Diversamente l’OA risponde alla logica per cui ciò che è finanziato con denaro pubblico deve essere di pubblico accesso.

Scegliere di pubblicare in OA sicuramente favorisce il superamento delle problematiche indicate. Dal punto di vista dell’attuazione pratica, l’OA sfrutta, in termini di immediatezza della diffusione, di impatto e di gratuità, le potenzialità del web; ed è proprio grazie alla rete che il pubblicare in OA viene realizzato secondo due diverse modalità: le riviste ad accesso aperto, la *Gold road*, e gli archivi aperti, la *Green road*. Da un lato numerosi editori, geograficamente distribuiti nel mondo, sono entrati nel mercato delle riviste ad accesso aperto completamente finanziate da enti o da pubblicità, per cui gli autori possono scegliere di pubblicare presso tali editori, praticando così la via d’oro dell’OA. Dall’altro lato, da più di un decennio è cresciuto il numero delle istituzioni che si sono dotate di archivi elettronici aperti sia di tipo istituzionale (*Institutional Repository,* IR) sia di tipo disciplinare, al fine di disseminare in modalità open i prodotti della ricerca dei loro studiosi. In tal caso sono gli autori stessi che ri-pubblicano o autoarchiviano i propri contributi in modalità aperta, ove compatibile con la tipologia di contratto stipulato con l’editore, nel suddetto *repository* istituzionale, praticando così la via verde dell’OA. La via verde permette agli autori di archiviare, attraverso un procedimento semplice ed intuitivo, il full-text della propria ricerca in modo tale che sia immediatamente visibile, ricercabile e utilizzabile dalla comunità scientifica. In questo modo, mediante il deposito nell’IR, è possibile gettare le basi per una riappropriazione dei contributi da parte delle Istituzioni che li hanno prodotti e finanziati.

A proposito di IR, in Italia, come sostiene Annamaria Gotti[[2]](#footnote-2), il termine inglese è stato reso almeno con tre espressioni: a) la prima è archivio istituzionale nell'accezione proposta da Guerrini, per il quale esso «è una collezione di risorse digitali full-text realizzata e gestita da una o più università (o da altri istituti) che contiene i risultati di ricerche originali finanziate con denaro pubblico e privato, prodotte nell’ambito dell’attività istituzionale da docenti, ricercatori, dottori di ricerca e altri soggetti»[[3]](#footnote-3); b) la seconda è deposito istituzionale nell’accezione usata nel wiki Open Archive OA/Italia, per cui esso si identifica con «… archivi digitali che consentono l’autoarchiviazione immediata dei risultati della ricerca scientifica prodotta in un’università, grazie al deposito sia dei *preprints* sia dei *postprints*, ove concesso. Inoltre le enormi potenzialità offerte da questi strumenti consentono di utilizzare i depositi istituzionali anche per archiviare tutta la letteratura grigia prodotta nelle università ed utilizzata ai fini della ricerca e/o della didattica, come, per esempio, tesi e dissertazioni, brevetti, *working papers*, atti di convegni, materiale didattico»; c) la terza è *repository* istituzionale rintracciabile nelle Linee guida per la creazione e la gestione di metadati nei r*epositories* istituzionali elaborate dalla Commissione Biblioteche della CRUI (febbraio 2012), che in premessa, citando l’assunto delle Linee guida per gli archivi istituzionali del 2009 della stessa Commissione CRUI, affermano, che l’IR ad accesso aperto è lo strumento che «raccoglie in un unico luogo tutta la produzione scientifica di un ateneo […] assicurandone nel contempo la persistenza in rete e la conservazione a lungo termine[[4]](#footnote-4)».

1. *Valutazione ed OA: possibili conciliazioni*

Nel contesto nazionale un ampio dibattito riguarda il fatto che sia le norme dettate dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) circa la valutazione della qualità della ricerca scientifica[[5]](#footnote-5) sia le regole definite dalle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale[[6]](#footnote-6) spesso spingono gli autori verso la scelta di sedi editoriali che pubblicano in modalità classica. Pur ritenendo che i meccanismi di valutazione richiedano un profondo cambiamento frutto di riflessioni che portino a premiare o, almeno, a non disincentivare, la scelta di pubblicare in riviste OA, in questo contributo si vogliono illustrare quali sono le strategie che un autore può mettere in pratica per conciliare la modalità classica, in risposta ad alcuni degli attuali indirizzi valutativi, con la pubblicazione ad accesso aperto.

I maggiori editori classici sempre più spesso elaborano politiche contrattuali che consentono il deposito degli articoli su piattaforme ad accesso aperto; inoltre le licenze prevedono apposite clausole relative alla possibilità di auto-archiviazione su depositi istituzionali. Quindi in molti casi è possibile pubblicare in modalità classica, garantendosi comunque la possibilità di perseguire la cosiddetta via verde. Una fonte utile di informazione sulle policy editoriali standard di numerosi editori risulta essere SHERPA/RoMEO, risorsa online che raccoglie, censisce ed analizza le politiche di accesso aperto di singoli editori nazionali ed internazionali e fornisce delle indicazioni specifiche in merito al tema dell’auto-archiviazione. Grazie all’analisi delle policy editoriali è possibile così sapere chi è autorizzato all’auto-archiviazione, cosa, dove e quando un contributo può essere auto-archiviato. In base alla presenza o meno di condizioni o restrizioni che regolamentano il diritto *di self-archiving* da parte di un autore, ogni editore è classificato come editore verde, blu, giallo o bianco, passando, attraverso questa la scala cromatica, da un regime di minore restrizione (verde), che permette l’archiviazione del *preprint* e del *postprint* o della versione editoriale in pdf, a quello di maggiore restrizione (bianco), in cui l’archiviazione è formalmente vietata. Consultando la banca dati appare evidente la varietà del panorama editoriale, inoltre non è strano imbattersi in editori che adottano politiche diverse a seconda delle collezioni pubblicate; si veda per esempio Elsevier, classificato come editore *green*, che però diventa *white,* in caso di pubblicazioni nelle *Monograph Series,* passando attraverso lo stato *blue* quando pubblica secondo il modello *Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives License.* Anche alcuni rappresentanti del mondo editoriale italiano sono ricercabili nella risorsa SHERPA/RoMEO come Fabrizio Serra editore, classificato come editore *blue*, Liguori editore, che invece è *white,* oppure la Società editrice Il Mulino che presenta l’etichetta gialla[[7]](#footnote-7).

Inoltre occorre sottolineare come sempre più spesso riviste edite con modalità classiche optano per un sistema ibrido, offrendo agli autori la cosiddetta opzione aperta, che permette al ricercatore di svincolare dalle politiche editoriali il proprio contributo, pagando una APC (*Article Processing Charge*); se da un lato questo meccanismo comporta un costo per l’autore, dall’altro, in presenza di un finanziamento alla ricerca, il costo può essere incluso fra quelli a carico dello stesso progetto finanziato. Infine è opportuno sottolineare che, qualora si pubblichi su riviste che in modo formale non consentono la ripubblicazione del contributo, è possibile per l’autore archiviare il *preprint* (versione precedente la revisione da parte del comitato editoriale).

L’attuale maggiore affermazione del modello dell’OA rende non sufficiente il solo perseguire politiche che lo incentivano; queste devono necessariamente coniugarsi con una maggiore consapevolezza dell’autore in merito ai temi connessi ai diritti che loro possono esercitare sui prodotti della propria attività intellettuale. Sia per riprodurre un’opera, in qualunque formato, sia per diffonderla, l’autore può, preferibilmente deve, aver trattenuto per sé alcuni diritti che normalmente vengono ceduti all’editore, precludendosi così una serie di riutilizzi, oltre che per motivi scientifici anche per ragioni didattiche. Per una equa gestione, come si legge nelle Linee guida per gli archivi istituzionali «Gli autori dovranno considerare con attenzione se firmare i contratti degli editori così come sono, proporre un addendum ai contratti standard o proporre un contratto alternativo[[8]](#footnote-8)». Ma l’autore deve anche chiarire al lettore, che si approccia ai risultati della sua ricerca, le modalità di fruizione ed utilizzo degli stessi. Un aiuto a questo processo di consapevolezza da parte dell’autore in merito al suo rapporto e con l’editore e con il lettore, sicuramente è venuto dalla nascita, agli inizi del nuovo millennio, negli Stati Uniti d’America, delle licenze *Creative Commons* (CC)[[9]](#footnote-9), rapidamente diffuse e largamente applicate nell’arco di un decennio nel mondo editoriale internazionale. Grazie a queste tipologie di licenze, basate su quattro clausole fondamentali (*attribution*, *no commercial*, *no derivate works* e *share alike)[[10]](#footnote-10)* e cheoccupano una posizione intermedia tra il regime di *copyright* e quello del pubblico dominio, l’autore può decidere di avocare a sé, ed eventualmente anche di revocare, alcuni diritti del proprio lavoro riguardanti la fruizione, l’utilizzo, la diffusione e la pubblicizzazione.

Si rileva infine come un deposito istituzionale in cui il personale dell’ateneo autoarchivia in formato digitale il full-text dei prodotti della ricerca (pubblicazioni, articoli, brevetti, partecipazioni a congressi…) diventa una componente integrante dell’anagrafe della ricerca, sia in termini quantitativi che qualitativi (*peer review),* e, reso opportunamente interoperabile con essa, costituisce uno strumento di supporto al processo di valutazione dei prodotti della ricerca scientifica e consente un controllo completo sulla produzione intellettuale dell’ateneo nella sua globalità.

1. *OA e il contesto normativo. Dal Sovrannazionale al Nazionale*

In un’accezione più ampia con OA si fa anche riferimento ad un movimento internazionale nato in ambito accademico che vuole promuovere la libera disponibilità on-line dei contributi scientifici. In tale contesto il diritto costituisce un meccanismo di condizionamento del comportamento degli attori della comunicazione, dell’editoria scientifica, ed infine degli autori.

La Commissione UE indica una strada per l’attuazione dell’OA di tipo multilivello: al primo livello si collocano le politiche dell’Unione, poi le norme degli stati membri al secondo livello, fino a un terzo livello dato dalle politiche degli enti ed istituzioni finanziatori, finanziati con fondi pubblici.

* 1. *Le politiche dell’Unione. Il primo livello.*

Le dichiarazioni fondative del movimento OA a livello sovrannazionale sono tre:

* la Budapest Open Access Initiative (febbraio 2002)[[11]](#footnote-11) che, scaturita dalla campagna mondiale lanciata dalla BOAI (Iniziativa di Budapest per l’accesso aperto) a tutta la ricerca recente soggetta a revisione paritaria, è la prima ad usare l’espressione “accesso aperto” per indicare la disponibilità online, libera e senza restrizioni della letteratura scientifica, articolandone una definizione pubblica e proponendo strategie complementari di realizzazione con l’autoarchiviazione e l’utilizzo di riviste OA (la *green road* e la *gold road*); l’ appello viene esteso per la prima vota a tutte le discipline e a tutti i paesi ottenendo un sostegno finanziario significativo[[12]](#footnote-12).
* la Bethesda Statement on Open Access Publishing (giugno 2003)[[13]](#footnote-13) che, partendo dall’esperienza della letteratura scientifica di area biomedica, riprende la definizione di “accesso aperto” della BOAI e definisce i due requisiti fondamentali di una pubblicazione OA, cioè:
	+ «garantire a tutti i possibili utenti il diritto di accesso gratuito e l’autorizzazione libera, irrevocabile, estesa e perpetua, a riprodurre, scaricare, distribuire, stampare per uso personale l’opera dell’ingegno di cui l’autore rimane unico detentore dei diritti materiali e immateriali, purché ne sia riconosciuta la paternità intellettuale»;
	+ «essere depositata in un archivio in linea che impiega standard tecnici adeguati e in un formato elettronico che rispetti uno standard riconosciuto a livello internazionale».
* la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (ottobre 2003)[[14]](#footnote-14), che sintetizza i principi delle precedenti dichiarazioni e viene sottoscritta da oltre 40 tra enti ricerca, università, fondazioni, musei, archivi, enti finanziatori di ricerca, società professionali in Europa e nel mondo. Il documento sancisce l'impegno da parte di queste istituzioni a sostenere l'importanza dell'accesso aperto come strumento per la disseminazione della conoscenza e per la diffusione della conoscenza scientifica tramite Internet.

Nell’ultimo decennio l’Unione Europea ha impresso un’accelerazione alla promozione del principio dell’accesso aperto.[[15]](#footnote-15)

La Commissione europea è fortemente orientata a mettere in atto politiche che spingano verso una più forte cultura dell’OA e tale orientamento è manifestato mediante due canali. Un primo canale è quello di inviare agli stati membri raccomandazioni a rendere pubblicamente accessibili i prodotti della ricerca accademico-scientifica. Un secondo canale è quello di subordinare il finanziamento dei progetti europei di ricerca al deposito degli articoli su archivi aperti.

Per quanto riguarda il primo canale si ricordano fra i documenti del 17 luglio 2012:

* una comunicazione, *Verso un accesso migliore alle informazioni scientifiche: aumentare i benefici dell’investimento pubblico nella ricerca;*[[16]](#footnote-16)
* una raccomandazione, *Raccomandazione della Commissione sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione[[17]](#footnote-17)*, rivolta alle istituzioni accademiche che devono definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l’accesso aperto alle stesse nonché politiche per la conservazione a lungo termine delle pubblicazioni scientifiche;
* ed infine un documento di accompagnamento alla raccomandazione, *Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il documento Raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione[[18]](#footnote-18)*.

Nello specifico le raccomandazioni evidenziano l’importanza di policy chiare sulla diffusione di contributi prodotti nell’ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici (fatta salva la legislazione sul diritto d’autore), la necessità di una pianificazione finanziaria associata che assicuri anche infrastrutture elettroniche adeguate all’interoperabilità, alla diffusione e alla conservazione, nonché un sistema di reclutamento e valutazione delle carriere dei ricercatori che premi l’adesione alla cultura della condivisione dei risultati della ricerca.

Per quanto riguarda il secondo canale, a partire dal Settimo Programma Quadro[[19]](#footnote-19), fino ad arrivare ad Horizon2020[[20]](#footnote-20), è obbligatorio il deposito su archivio istituzionale o disciplinare delle pubblicazioni scaturite da lavori di ricerca finanziati da fondi europei. In particolare fra le iniziative connesse al Settimo Programma Quadro la Commissione ha previsto che fondi specifici siano messi a disposizione per il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione dei contributi in riviste OA (seguendo quindi la *gold road*); inoltre ha previsto un progetto pilota sull’OA per il deposito e la pubblicazione in OA su archivi aperti (seguendo quindi la *green road*) per alcuni dei settori della ricerca finanziati dal Settimo Programma Quadro. Nelle linee guida del programma H2020,[[21]](#footnote-21)la Commissione Europea indica l’utilizzo del *repository* come strumento privilegiato per il deposito delle pubblicazioni e richiede che qualunque contributo elaborato nell'ambito del progetto H2020 sia depositato immediatamente dopo o non oltre 6 mesi dalla data ufficiale di pubblicazione (12 mesi per l’ambito SSH); ricorda quindi ai ricercatori che tutti gli articoli pubblicati durante il progetto, per i quali vengono pagate delle quote per la pubblicazione ad accesso aperto, sono rimborsabili se tali spese sono state previste nel budget.[[22]](#footnote-22)

3.2 *Le politiche italiane. Il secondo livello.*

L’Italia ha vissuto una graduale convergenza all’obbligo della pubblicazione in OA che non è ancora del tutto compiuta. Di seguito sono riassunti i principali passi compiuti.

La prima iniziativa prende avvio dalla CRUI che nel 2006 promuove, all’interno della sua Commissione Biblioteche, la costituzione del Gruppo di lavoro sull'open access, con il compito di dare attuazione ai principi della Dichiarazione di Berlino. Il gruppo Open Access ha elaborato da allora una serie di linee guida non solo allo scopo di diffondere all’interno della comunità accademica la consapevolezza dei vantaggi dell’accesso aperto, ma anche, e soprattutto, per fornire indicazioni sulle migliori pratiche, sulle modalità di creazione e di gestione di archivi, sulla tipologia dei materiali destinati al deposito e sulla realizzazione di riviste elettroniche interoperabili con gli archivi aperti. Particolare attenzione è stata dedicata agli standard (anche dei metadati) e ai protocolli da utilizzare.

Nel 2007 vengono pubblicate le *Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti[[23]](#footnote-23)* che riconoscono le tesi di dottorato come prodotti della ricerca a tutti gli effetti e, in linea con la Dichiarazione di Berlino e le raccomandazioni della Commissione Europea, ne sanciscono la natura pubblicamente accessibile. L’intento è quello di individuare uno standard nazionale nella raccolta ed esposizione dei dati, partendo da un confronto tra la realtà italiana e quella europea. Dal documento è derivata la definizione, nell’ambito del progetto *Magazzini digitali*, delle procedure di raccolta automatica (*harvesting*) dei dati e dei metadati delle tesi di dottorato di ricerca, ai fini del deposito legale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e di Roma, così come previsto dalla Circolare MIUR n. 1746 del 20 luglio 2007.[[24]](#footnote-24)

Seguono negli anni:

* *Linee guida per gli archivi istituzionali* (2009)[[25]](#footnote-25) che analizzano ogni fase di pianificazione dell’archivio con le varie criticità e possibilità ed auspicano che nelle università «l’idea stessa di *OA* venga inserita negli Statuti tra i valori fondanti».[[26]](#footnote-26) Gli archivi vengono definiti come un’opportunità privilegiata per la ricerca scientifica, «uno strumento unico e strategico per pubblicizzare la produzione intellettuale dell’istituzione, massimizzandone la visibilità e l’impatto nei confronti dei vari portatori di interesse»[[27]](#footnote-27). Il documento affronta anche la tematica dell’obbligatorietà del deposito[[28]](#footnote-28), raccomandando l’introduzione di forme di incentivazione e di sensibilizzazione sulle opportunità ed i vantaggi di un’aumentata visibilità; a queste indicazioni seguiranno nel 2012 le più tecniche *Linee guida per la creazione e la gestione di metadati nei repository istituzionali* (2012)[[29]](#footnote-29) con buone pratiche e suggerimenti per la creazione di uno schema di metadati il più possibile interoperabile nell’ambito della gestione dei *repositories* istituzionali.
* *L’Open Access e la valutazione dei prodotti della ricerca scientifica – Raccomandazioni* (2009)[[30]](#footnote-30) che individuano nell’archivio istituzionale ad accesso aperto compatibile con il protocollo OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) una componente strategica in grado di raccogliere, gestire ed elaborare le informazioni sulle attività di ricerca di un ateneo. Le Raccomandazioni propongono uno standard minimo per dati (documenti da associare) e metadati (la descrizione bibliografica) da inserire negli archivi istituzionali, dedicando particolare attenzione alla definizione e indicazione della versione depositata; si incoraggia infine l’associazione dell’anagrafe della ricerca con l’archivio istituzionale e la pratica di inserire sia le descrizioni bibliografiche che i documenti stessi, nel rispetto delle norme del copyright «in quanto è ormai dimostrato che depositare (questo è il termine tecnico) un documento negli archivi istituzionali aumenta significativamente l’impatto della pubblicazione, con conseguenze positive tanto per gli autori quanto per l’istituzione o le istituzioni che hanno finanziato la ricerca»[[31]](#footnote-31).
* *Riviste ad accesso aperto: linee guida* (2009) [[32]](#footnote-32) in cui si incoraggia l’utilizzo di riviste elettroniche ad Accesso Aperto, soprattutto in alcuni ambiti disciplinari, come valido strumento per favorire la disseminazione dei risultati della ricerca scientifica.
* *Linee Guida per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca* (2013)[[33]](#footnote-33) che offrono alle università che intendano raccogliere la Raccomandazione della Commissione Europea sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione del luglio 2012 un modello normativo conforme e facilmente adattabile proprie peculiarità. A tale modello si sono ispirate tutte le policy successive degli atenei italiani.

Una forte ulteriore spinta verso l’OA a livello nazionale è emersa solo di recente. La Legge n.112 del 7/10/2013[[34]](#footnote-34) rappresenta il punto di partenza normativo per l’OA in Italia poiché dispone che le università «…adottino le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue». Successivamente, nel decreto direttoriale n. 197/2014 del MIUR relativo al programma SIR (Scientific Independence of young Researchers)[[35]](#footnote-35) si prevede nell’articolo 9 - Open Access una clausola sull’obbligatorietà del deposito da parte di Principal Investigator (PI, coordinatori scientifici) delle copie digitali di prodotti della ricerca in un apposito *repository* per le pubblicazioni scientifiche, garantendo così l'accesso aperto alla risorsa bibliografica depositata e ai relativi dati della ricerca.

Infine, l’allineamento all’obbligo richiesto dalla Comunità Europea diventa ancor più evidente nel bando PRIN2017 che recita all’Articolo 7 – Open access – comma 1 «Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità *green access*) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche *'peer reviewed'* nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall’art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.».[[36]](#footnote-36) Tale obbligo può essere assolto prevedendo fin dal momento della progettazione, in fase di richiesta del finanziamento, l’accantonamento di fondi per pubblicare in OA (ad esempio per pagare le APC).

4 *OA e politiche attuative nelle università italiane. Il terzo livello*

Per una mappatura delle politiche attuative dell’OA nelle università italiane, strumento fondamentale è ROARMAP (Registry of Open Access Repository Mandates and Policies), registro internazionale che monitora lo sviluppo dell’open access attraverso la raccolta di dati relativi ai regolamenti ed alle policy per l’accesso aperto adottati da università, da istituti di ricerca e da enti finanziatori della ricerca; istituzioni che richiedono ai ricercatori, beneficiari del finanziamento, di fornire un accesso aperto ai *peer reviewed*, depositando il contributo in un *repository* ad accesso aperto. Dall’analisi dei dati presenti in Roarmap, raccolti dal 2005 fino a tutto il 2017, risulta che in Europa si è verificata una crescita esponenziale del numero di università, di dipartimenti e di enti di ricerca che hanno adottato una policy sull’OA, così come evidenziato nel grafico riportato in figura 1 tratto dal sito Roarmap.

[Fig. 1.]

Fig. 1. Europa: numero di Istituzioni ed Enti che hanno regolamentato l’OA dal 2005 al 2017. (Fonte Roarmap).

L’ingresso della comunità accademica italiana nel movimento europeo e internazionale sull’accesso aperto è segnato dalla Dichiarazione di Messina del 4 novembre 2004, documento italiano a sostegno della Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura scientifica del 2003, presentato al mondo accademico in occasione del workshop nazionale “*Gli atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso aperto alla letteratura di ricerca*”. Tale evento, voluto dalla Commissione CRUI per le Biblioteche di Ateneo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, è nato dalla volontà di promuovere la diffusione delle pubblicazioni OA nel sistema universitario italiano al fine di diffondere i benefici derivanti proprio dal ricorso a forme di editoria elettronica ad accesso aperto ed ha sancito, in quell’occasione, l’adesione alla Dichiarazione di Berlino di 31 università italiane oltre all’Istituto Italiano di Medicina Sociale di Roma. L’auspicio che, come si legge nel testo della Dichiarazione di Messina, il gesto di adesione alla Dichiarazione di Berlino «…costituisca un primo ed importante contributo dato dagli Atenei italiani ad una più ampia e rapida diffusione del sapere scientifico» si realizza grazie al fatto che ad oggi tale dichiarazione è stata sottoscritta da oltre 70 fra università ed enti di ricerca.

La raccomandazione ad inserire il principio dell’accesso aperto nello statuto è stata accolta, secondo le informazioni riportate nel sito AISA (Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta), da 36 università Italiane, tra cui anche l’Università degli Studi di Macerata che al punto 4 dell’art. 1 “Principi e fini di riferimento” del proprio Statuto, emanato nel 2012, stabilisce che l’Università «…adotta i principi dell’accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, assicurandone la conservazione nell’archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l’accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale[[37]](#footnote-37)»; inoltre alcune università, come l’Università degli studi di Pisa o l’Università degli studi di Trento, hanno inserito tale principio anche nei propri codici etici. Alcuni Atenei hanno anche elaborato una politica in materia: un elenco completo è presente sul wiki OA/Italia, ove si rileva che a fine 2017 sono 24 le università Italiane che si sono dotate di tale strumento per regolamentare la politica dell’OA (per l’elenco si veda tabella 1). In figura 2 sono riportate le università italiane che hanno adottato documenti che disciplinano il deposito e l’accesso aperto dal 2013 ad oggi, in ordine temporale (data del documento).

[Fig. 2.]

Fig. 2. Italia: università che hanno adottato politiche sull’OA dal 2013 (i numeri indicati da 1 a 24 specificano le università secondo l’elenco riportato in tabella 1). (Fonte wiki OA/Italia, siti istituzionali e contatti diretti).

Tutti i documenti finora elaborati dagli atenei hanno seguito le linee guida della CRUI e sono piuttosto simili dal punto di vista dei contenuti.

L’obiettivo di questa sezione è quello di descrivere e confrontare le scelte operate dalle università italiane che si sono dotate di una policy o di un regolamento sull’OA al fine di evidenziare i fattori che accomunano e quelli che differenziano le scelte degli atenei.

L’analisi qui condotta prende in considerazione le 24 università italiane che hanno adottato una politica interna che regolamenta l’accesso aperto ai risultati della letteratura scientifica ed i cui documenti, liberamente consultabili, sono stati raccolti nella pagina specifica del wiki OA/Italia “*Regolamenti/policy sull’Open Access*”, dedicata sia alle esperienze delle 24 università, accomunate anche a quelle di un ente di ricerca, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e di due enti finanziatori della ricerca, la Fondazione Cariplo e Telethon. Sono state inoltre prese in considerazione le informazioni disponibili fino al 2017 tratte da [Roarmap](http://roarmap.eprints.org/) e i risultati dell’indagine di Vetrò e Bianco del 2016[[38]](#footnote-38) che compiono un’analisi di questo tipo sulle 14 università italiane che avevano emanato una policy sull’OA.

4.1*La metodologia d’indagine*

Con l’obiettivo di descrivere lo stato dell’arte delle università italiane in merito alla definizione di politiche per l’OA evidenziandone i tratti comuni e quelli distintivi, saranno presentate delle elaborazioni basate sui dati che emergono dalle tre seguenti fonti: l’indagine di Vetrò e Bianco (fonte [2]), sulle università italiane, i dati Roarmap (fonte [1]), che non sono perfettamente aggiornati in quanto alla data della presente analisi (02-2018) comprendono solo 15 dei 24 atenei oggetto della presente indagine, ed i dati tratti da wiki OA/Italia (fonte [3]), relativi alle 24 università indicate in tabella 1.

Nella tabella 1 è inoltre riportato in quali delle fonti [1] e [2] sono censite le università prese in considerazione.

Si osservi come per 8 università non ci sono rilevazioni in [1] o in [2] e pertanto per questi casi è stata condotta un’analisi aggiuntiva basata su quanto riportato in [3]. Nel seguito le università saranno indicate con il rispettivo numero riportato nella tabella 1.



Tab. 1. Le università italiane che hanno adottato una politica sull’OA fino al 2017. Confronto con quelle censite in Roarmap a Febbraio 2018 [1] e in Vetrò e Bianco [2].

4.2 *Analisi quali-quantitativa*

Il confronto ha riguardato alcune delle caratteristiche dei documenti approvati nei diversi Atenei italiani. Tali caratteristiche sono riportate e descritte nel seguente elenco e dettagliate in tabella 2.

1. MECCANISMI DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO: quasi tutti i documenti sono stati approvati dal S.A. delle università

Sui meccanismi di approvazione del documento si vuole evidenziare se c’è stato un passaggio di approvazione dal Senato Accademico. Questo aspetto è stato preso in considerazione in [1] e [2] e risulta che in tutti i casi già valutati in [1] i documenti sono sempre stati approvati dal S.A., mentre per quelli considerati in [2] l’informazione non è disponibile per la SISSA e per l’Università degli Studi di Foggia. I dati mancanti sono stati ottenuti mediante contatti diretti ed è stato verificato che, salvo nel caso dell’Università di Bari tutti i documenti, sono stati approvati dal S.A.

1. NOME DATO AL DOCUMENTO: le università hanno di norma optato per chiamarlo Policy

Una prima scelta che ha differenziato gli Atenei è quella di orientarsi verso la forma del Regolamento (con relativi articoli) o della Policy/Politiche (articolata in punti) o, infine, di predisporre un documento di Linee guida o di indirizzo. Questo aspetto non è stato rilevato in [1] o in [2] tuttavia dai documenti disponibili in wiki OA/Italia è possibile verificare che 15 delle 24 università considerate hanno optato per la Policy, 7 hanno scelto di definire un Regolamento mentre solo 2 hanno optato per le Linee guida o di indirizzo (si veda figura 3).

[Fig. 3.]

Fig. 3. Università italiane e scelta fra policy (P), regolamento (R) e linea guida o di indirizzo (L).

1. OBBLIGATORIETA’ DEL DEPOSITO E (D) LUOGO DEL DEPOSITO: tutte le università hanno richiesto obbligatoriamente il deposito nell’archivio istituzionale

Consideriamo ora il tipo di deposito e la sede del deposito. In tal caso vogliamo distinguere fra deposito obbligatorio del contributo (ovviamente si fa riferimento alla versione consentita dall’editore), o facoltativo, evidenziando quando le università hanno optato per l’obbligatorietà del deposito del contributo. Inoltre si vuole verificare la scelta dell’archivio su cui è richiesto di depositare il contributo evidenziando quando si è scelto di utilizzare l’archivio istituzionale. Si rileva che tutte le università hanno scelto di rendere il deposito obbligatorio nell’archivio istituzionale. Si rileva inoltre che in alcuni casi la pubblicazione ad accesso aperto si avvale delle *university press* (ad esempio nel caso dell’Università di Firenze e in quello dell’Università di Napoli “Federico II”).

1. DEPOSITO OBBLIGATORIO PER LA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA: più della metà degli Atenei prendono in considerazione ai fini della valutazione interna ed esterna solo ed esclusivamente i contributi che hanno assolto all’obbligo del deposito

Poiché tutti i documenti prevedono il deposito obbligatorio ci si chiede cosa le Università abbiano previsto nel caso di mancato assolvimento di tale obbligo. L’obbligatorietà del deposito è strettamente legata agli esercizi di valutazione interna ed esterna: in molti casi (54% del campione) non assolvere all’obbligo di deposito comporta che i contributi non siano presi in considerazione ai fini della valutazione interna ed esterna. La formula ricorrente è quella per cui ai fini della valutazione si “prende in considerazione solo ed esclusivamente i Contributi depositati nell’Archivio istituzionale”. In alcuni casi (46% del campione), pur essendo il deposito obbligatorio, nessuna “sanzione” è prevista nel caso in cui a tale obbligo non si assolva.

1. MOMENTO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI DEPOSITO: in pochi casi non è specificato, in tutti gli altri casi è subordinato all’avere notizia dell’accettazione e/o della pubblicazione del contributo

Quando l’Autore deve avviare la procedura di deposito? In questo caso la scelta degli Atenei è molto più eterogenea. La scelta è ricaduta su: avvio della procedura nel momento in cui si ha l’accettazione del lavoro [A], avvio della procedura nel momento in cui si ha contezza della pubblicazione [P], oppure più in generale si fa riferimento al momento dell’accettazione o della pubblicazione [AP]. Infine in qualche caso si fissano dei periodi precisi, ad esempio entro un tempo massimo rispetto alla data di pubblicazione [RP] o rispetto alla data di accettazione [RA]. Solo in pochi casi nulla è specificato [NS]. I risultati dell’indagine su tale dato sono riportati in figura 4.

[Fig. 4.]

Fig. 4. Università italiane e momento in cui si richiede di provvedere al deposito. Accettazione (A), Pubblicazione (P), Accettazione o Pubblicazione (AP), con ritardo massimo rispetto alla pubblicazione (RP) o all’accettazione (RA).

1. ORGANO POLITICO: di norma viene istituita o prevista una Commissione dedicata

Un ulteriore aspetto investigato riguarda l’eventuale costituzione di un organo “politico” con alcuni compiti fra i quali quello di definire le politiche attuative, rivedere e aggiornare la policy, dirimere eventuali controversie interpretative. Di norma si istituisce una Commissione d’ateneo, normalmente presieduta dal Rettore o da un suo delegato, e i cui membri sono stati diversamente individuati dai vari Atenei. Si riscontrano però delle analogie nelle scelte effettuate in merito alla composizione della Commissione, essendo di norma rappresentati docenti delle diverse aree scientifiche disciplinari dell’ateneo ed essendo ricompresi soggetti aventi un ruolo negli ambiti Biblioteche, Informatica e Ricerca. Quando non si costituisce un organo dedicato, di norma i compiti vengono attribuiti alle Commissioni ricerca delle università (c’è da rilevare che questa scelta è normalmente operata da quelle università che sono in prima linea sulle questioni dell’OA, ad esempio Torino o Venezia). In altri casi le Commissioni non sono state istituite nello stesso documento ma sono state comunque previste. Infine in un caso è stato prevista la figura di delegato Rettorale all’OA. Si veda figura 5.

[Fig. 5.]

Fig. 5. Università italiane e previsione di organi politici in materia di OA Commissione (C), Organo previsto ma non istituito immediatamente (P), Delegato all’OA (D), Non Specificato (NS)

1. ORGANO TECNICO: nella maggior parte dei casi è previsto un gruppo di lavoro tecnico

Normalmente si istituisce un gruppo di lavoro costituito da personale bibliotecario (di norma i bibliotecari referenti delle singole biblioteche), informatico e degli uffici ricerca; a volte partecipano anche soggetti dell’ufficio legale. L’organo tecnico ha un ruolo di monitoraggio, supporto in fase di inserimento, verifica dello stato dei diritti d’autore, assistenza agli autori nelle fasi di deposito. In qualche caso invece di gruppo di lavoro [G] si parla di staff di supporto [S] e quando invece tali organi non sono espressamente istituiti essi sono comunque previsti [P]. Si veda figura 6.

[Fig. 6.]

Fig. 6. Università italiane e previsione di organi tecnici in materia di OA

 *Riferimenti bibliografici/References*

AISA <http://aisa.sp.unipi.it/chi-siamo/>, 21.03.2018.

ANVUR (2011a), *Bando di partecipazione,*

<http://www.anvur.org/attachments/article/122/bando\_vqr\_def\_07\_11.pdf>, 21.03.2018.

ANVUR (2015b), *Bando di partecipazione,*

<http://www.anvur.org/attachments/article/825/Bando%20VQR%202011-2014\_secon~.pdf>, 21.03.2018.

Aliprandi S. (2005), *Copyleft & opencontent : l'altra faccia del copyright,* Lodi: PrimaOra.

*Berlin Declaration on* Open Access *to Knowledge in the Sciences and Humanities*,

<https://openaccess.mpg.de/67682/BerlinDeclaration\_it.pdf>, 19.03.2018.

Bethesda Statement on Open Access Publishing,

<http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm>, 19.03.2018.

BOAI (2002), <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/italian-translation>,

19.03.2018.

BOAI (2012), *L’iniziativa di Budapest per l’accesso aperto, dieci anni dopo*,

<http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/italian-translation>,

21.03.2018.

Commissione Europea (2006), *Settimo programma quadro (2007-2013),*

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ai23022>, 19.03.2018.

Commissione Europea (2012a), *Verso un accesso migliore alle informazioni scientifiche: aumentare*

*i benefici dell’investimento pubblico nella ricerca*,

< http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=celex%3A52014DC0442>, 19.03.2018.

Commissione Europea (2012b), Raccomandazione della Commissione sull’accesso all’informazione

scientifica e sulla sua conservazione,

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012H0417>, 19.03.2018.

Commissione Europea (2012c), Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Sintesi della

valutazione d'impatto che accompagna il documento Raccomandazione sull'accesso

all'informazione scientifica e sulla sua conservazione,

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX%3A32012H0417>, 19.03.2018.

Commissione Europea (2017a), *Horizon 2018-2020*,

<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents> 19.03.2018.

Commissione Europea (2017b), *Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications*

*and Open Access to Research Data in Horizon 2020*, <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants\_manual/hi/oa\_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide\_en.pdf>, 22.03.2017.

CRUI, Commissione biblioteche, Gruppo Open Access (2007), *Linee guida per il deposito delle tesi*

*di dottorato negli archivi aperti*,

< https://www.crui.it/images/bibliotche/linee\_guida\_deposito\_tesi\_dottorato.pdf >, 22.03.2018.

CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access *(2009a), Linee guida per gli archivi*

*istituzionali,* <https://www.crui.it/images/allegati/biblioteca/linee\_guida\_archivi\_istituzionali.pdf>, 21.03.2018.

CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access (2009b),

[*L’Open Access e la valutazione dei prodotti della ricerca scientifica – Raccomandazioni*](https://www.crui.it/oa.html),

< <https://www.crui.it/oa.html>> 19.03.2018.

CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access (2009c),

[*Riviste ad accesso aperto: linee guida*](https://www.crui.it/riviste-ad-accesso-aperto-linee-guida.html),

< https://www.crui.it/images/allegati/biblioteca/linee\_guida\_accesso\_aperto.pdf > 19.03.2018.

CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access (2012),

*Linee guida per la creazione e la gestione di metadati nei repository istituzionali*, <https://www.crui.it/images/allegati/biblioteca/linee\_guida\_open\_Access.pdf>, 21.03.2018.

CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access (2013),

[*Linee Guida per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca*](https://www.crui.it/linee-guida-per-la-redazione-di-policy.html) (2013), <https://www.crui.it/images/allegati/biblioteca/linee\_guida\_policy.pdf> 19.03.2018.

Donadio G. (2013), *Open Access, Europa e modelli contrattuali: alcune prospettive sui beni comuni*,

«Rivista Critica diritto Privato», vol. 31, n. 1, pp. 107-122.

Gotti A. (2012), *Gli 'institutional repository' delle università italiane. Una nota*, «Bibliotime», anno

XV, numero 1, marzo 2012, <http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xv-1/gotti.htm>, 21.03.2018.

Guerrini M. (2010), *Gli archivi istituzionali Open access, valutazione della ricerca e diritto d’autore*,

Milano: Editrice Bibliografica.

ROARMAP <http://roarmap.eprints.org/>, 19.03.2018.

Sherpa/RoMEO <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.phR>, 21.03.2018.

Suber P. (2012), *Open Access*, Cambridge: MIT Press.

Vetrò A., Bianco M. (2016*), Policy Open Access delle università italiane: comparazione, relazione*

*con le best practice e raccomandazioni,* in Zenodo <http://doi.org/10.5281/zenodo.51855>,

24.03.2018.

Wiki Open Archive/italia <http://wikimedia.sp.unipi.it/index.php?title=OA\_Italia>, 21.03.2018.

*Appendice*

Fig. 1. Europa: numero di Istituzioni ed Enti che hanno regolamentato l’OA dal 2005 al 2017. (Fonte Roarmap).

Fig. 2. Italia: università che hanno adottato politiche sull’OA dal 2013 (i numeri indicati da 1 a 24 specificano le Università secondo l’elenco riportato in tabella 1). (Fonte wiki OA/Italia, siti istituzionali e contatti diretti).

Fig. 3. Università italiane e scelta fra policy (P), regolamento (R) e linea guida o di indirizzo (L).

Fig. 4. Università italiane e momento in cui si richiede di provvedere al deposito. Accettazione (A), Pubblicazione (P), Accettazione o Pubblicazione (AP), con ritardo massimo rispetto alla pubblicazione (RP) o all’accettazione (RA), non specificato (NS).

Fig. 5. Università italiane e previsione di organi politici in materia di OA Commissione (C), Organo previsto ma non istituito immediatamente (P), Delegato all’OA (D), Non Specificato (NS).

Fig. 6. Università italiane e previsione di organi tecnici in materia di OA.

Tab. 1. Le università italiane che hanno adottato una politica sull’OA fino al 2017. Confronto con quelle censite in Roarmap a Febbraio 2018 [1] e in Vetrò e Bianco [2].

Tab. 2. Risultati dell’analisi condotta sui 24 atenei italiani che hanno definito una politica per l’OA. Sono riassunte le caratteristiche rilevate, gli Atenei sono stati indicati con un numero (si veda tabella 1) mentre le caratteristiche e i significati degli indicatori che sono stati considerati sono di seguito descritti.

1. MECCANISMI DI APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI: [si] i documenti sono stati approvati dal Senato Accademico delle università
2. NOME DATO AL DOCUMENTO: [R] regolamento, [P] policy, [L] linee (guida o di indirizzo)
3. OBBLIGATORIETA’ DEL DEPOSITO: [O] il deposito è obbligatorio
4. LUOGO IN CUI AVVIENE IL DEPOSITO: [AI] nell’archivio istituzionale
5. DEPOSITO OBBLIGATORIO PER LA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA: [OV] obbligatorio ai fini della valutazione, [NS] non specificato
6. MOMENTO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI DEPOSITO: [A] al momento dell’accettazione, [P] al momento della pubblicazione, [RP] con un ritardo massimo stabilito rispetto al momento della pubblicazione (ad esempio entro 12 mesi) o [AP] quando si ha notizia dell’accettazione o della pubblicazione, o, infine, entro un certo periodo dalla notizia dell’accettazione [RA]. [NS] quando non specificato.
7. ISTITUZIONE DI UN ORGANO POLITICO: [C] è istituita una Commissione d’ateneo, [NS] nulla è specificato a tal proposito nel documento, [P] previsto ma non immediatamente istituito, [D] si istituisce il delegato del Rettore per l’Accesso Aperto
8. ISTITUZIONE DI UN ORGANO TECNICO: [G] è istituito un gruppo di lavoro, [NS] nessun organo è istituito nel documento, [P] previsto ma non immediatamente istituito, [S] è istituito uno staff di supporto

*Figure e tabelle come immagini*



Fig. 1. Europa: numero di Istituzioni ed Enti che hanno regolamentato l’OA dal 2005 al 2017. (Fonte Roarmap).



Fig. 2. Italia: università che hanno adottato politiche sull’OA dal 2013 (i numeri indicati da 1 a 24 specificano le Università secondo l’elenco riportato in tabella 1). (Fonte wiki OA/Italia, siti istituzionali e contatti diretti).



Tab. 1. Le università italiane che hanno adottato una politica sull’OA fino al 2017. Confronto con quelle censite in Roarmap a Febbraio 2018 [1] e in Vetrò e Bianco [2].



Fig. 3. Università italiane e scelta fra policy (P), regolamento (R) e linea guida o di indirizzo (L).



Fig. 4. Università italiane e momento in cui si richiede di provvedere al deposito. Accettazione (A), Pubblicazione (P), Accettazione o Pubblicazione (AP), con ritardo massimo rispetto alla pubblicazione (RP) o all’accettazione (RA), non specificato (NS).



Fig. 5. Università italiane e previsione di organi politici in materia di OA: Commissione (C), Organo previsto ma non istituito immediatamente (P), Delegato all’OA (D), Non Specificato (NS)



Fig. 6. Università italiane e previsione di organi tecnici in materia di OA



Tab. 2. Risultati dell’analisi condotta sui 24 atenei italiani che hanno definito una politica per l’OA. Sono riassunte le caratteristiche rilevate, gli Atenei sono stati indicati con un numero (si veda tabella 1) mentre le caratteristiche e i significati degli indicatori che sono stati considerati sono di seguito descritti.

1. MECCANISMI DI APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI: [si] i documenti sono stati approvati dal Senato Accademico delle università
2. NOME DATO AL DOCUMENTO: [R] regolamento, [P] policy, [L] linee (guida o di indirizzo)
3. OBBLIGATORIETA’ DEL DEPOSITO: [O] il deposito è obbligatorio
4. LUOGO IN CUI AVVIENE IL DEPOSITO: [AI] nell’archivio istituzionale
5. DEPOSITO OBBLIGATORIO PER LA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA: [OV] obbligatorio ai fini della valutazione, [NS] non specificato
6. MOMENTO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI DEPOSITO: [A] al momento dell’accettazione, [P] al momento della pubblicazione, [RP] con un ritardo massimo stabilito rispetto al momento della pubblicazione (ad esempio entro 12 mesi) o [AP] quando si ha notizia dell’accettazione o della pubblicazione, o, infine, entro un certo periodo dalla notizia dell’accettazione [RA]. [NS] quando non specificato.
7. ISTITUZIONE DI UN ORGANO POLITICO: [C] è istituita una Commissione d’ateneo, [NS] nulla è specificato a tal proposito nel documento, [P] previsto ma non immediatamente istituito, [D] si istituisce il delegato del Rettore per l’Accesso Aperto
8. ISTITUZIONE DI UN ORGANO TECNICO: [G] è istituito un gruppo di lavoro, [NS] nessun organo è istituito nel documento, [P] previsto ma non immediatamente istituito, [S] è istituito uno staff di supporto
1. Per un approfondimento sui benefici dell’OA vedi Suber 2012. [↑](#footnote-ref-1)
2. Gotti 2012. [↑](#footnote-ref-2)
3. Guerrini 2010, pp.27-28. [↑](#footnote-ref-3)
4. CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access 2012, p. 6 [↑](#footnote-ref-4)
5. Per un approfondimento sui temi della VQR vedi Anvur 2011a; Anvur 2015b. [↑](#footnote-ref-5)
6. D.D. 27 giugno 2012, n. 181 “Procedura per la formazione delle Commissioni Nazionali per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia” e D. M. 7 giugno 2016, n. 120 “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.” [↑](#footnote-ref-6)
7. In base ai diritti concessi agli autori, l’editore si classifica secondo il seguente schema: **verde**, quando permette l’archiviazione del preprint e del postprint o della versione pdf dell’editore, **blu**, quando permette l’archiviazione del postprint o della versione pdf dell’editore, **giallo**, quando permette di archiviare il preprint e **bianco** quando l’archiviazione non è formalmente consentita. [↑](#footnote-ref-7)
8. CRUI, Commissione delle Biblioteche, Gruppo Open Access 2009a, p. 21. [↑](#footnote-ref-8)
9. Per un approfondimento sulle creative commons vedi Aliprandi 2005; CRUI, Commissione delle Biblioteche, Gruppo Open Access 2009a. [↑](#footnote-ref-9)
10. Con l’*attribution* (*BY)* l’autore concede il permesso di copiare, distribuire, mostrare ed eseguire copie dell’opera e di lavori da essa derivate, a patto che il suo nome venga indicato; la clausola no *commercial* (*NC*) indica la concessione del diritto di copiare, distribuire, mostrare ed eseguire copie dell’opera e di lavori da essa derivati solo per scopi non commerciali; la clausola *no derivate works* (*ND*) indica la possibilità di copiare, distribuire, mostrare ed eseguire solo copie identiche dell’opera; non sono ammesse opere derivate e sue rielaborazioni; infine la clausola *share alike* (*SA*) permette la distribuzione di lavori derivati dall’opera solo con una licenza identica o compatibile con quella concessa con l’opera originale. [↑](#footnote-ref-10)
11. BOAI 2002, <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/italian-translation>, 19.03.2018. [↑](#footnote-ref-11)
12. Si veda anche BOAI 2012, <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/italian-translation>, 21.03.2018. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bethesda Statement on Open Access Publishing, <http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm>, 19.03.2018. [↑](#footnote-ref-13)
14. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities,<https://openaccess.mpg.de/67682/BerlinDeclaration\_it.pdf>, 19.03.2018. [↑](#footnote-ref-14)
15. Una ricostruzione del tracciato europeo è in Donadio 2013. [↑](#footnote-ref-15)
16. Commissione Europea 2012a. [↑](#footnote-ref-16)
17. Commissione Europea 2012b. [↑](#footnote-ref-17)
18. Commissione Europea 2012c. [↑](#footnote-ref-18)
19. Commissione Europea 2006. [↑](#footnote-ref-19)
20. Commissione Europea 2017a. [↑](#footnote-ref-20)
21. Commissione Europea 2017b. [↑](#footnote-ref-21)
22. Reg. (UE) 11 dicembre 2013, n. 1291/2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione “(2014-2020) - Orizzonte 2020” e abroga la decisione n. 1982/2006/CE <https://www.researchitaly.it/uploads/8194/regolamento.pdf?v=176d16a> e per i bandi Commissione Europea 2016, 2017a e 2018b cfr. <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html> 22.03.2018. [↑](#footnote-ref-22)
23. CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access2007. [↑](#footnote-ref-23)
24. Circ. MIUR 20 luglio 2007, n. 1746 . [↑](#footnote-ref-24)
25. CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access2009a. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibidem* p. 10. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibidem* p. 6. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibidem* p.15 e p.23. [↑](#footnote-ref-28)
29. CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access2012. [↑](#footnote-ref-29)
30. CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access2009b. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibidem* p. 13. [↑](#footnote-ref-31)
32. CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access2009c. [↑](#footnote-ref-32)
33. CRUI, Commissione Biblioteche, Gruppo Open Access2013. [↑](#footnote-ref-33)
34. L. 7 ottobre 2013, n.112 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” [↑](#footnote-ref-34)
35. D.D. del 23 gennaio 2014, n. 197, Bando relativo al programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014. [↑](#footnote-ref-35)
36. D.D. del 27 dicembre 2917, n. 3728 “Bando Prin 2017”. [↑](#footnote-ref-36)
37. Università degli studi di Macerata 2012, p. 4 [↑](#footnote-ref-37)
38. Vetrò, Bianco 2016. [↑](#footnote-ref-38)